

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1989-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro delle iniziative tese a rafforzare e sviluppare la cooperazione e le relazioni politiche ed economiche fra la Repubblica italiana e la Libia, si è posta l'esigenza di assicurare agli italiani che risiedono in quel Paese per motivi di lavoro o che vi si trovano per motivi turistici un'assistenza consolare più efficace, tenuto conto che la Libia non aderisce alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ciò che ha reso finora difficoltosa detta assistenza.

La Convenzione in ratifica, fatta a Roma il 4 luglio 1998, mira a colmare quella carenza di tutela predisponendo gli strumenti per un'adeguata protezione dei cittadini italiani presenti in Libia e, a tal fine, disciplina l'esercizio delle funzioni consolari richiamando per altri aspetti (ad esempio l'istituzione dei consolati ed il trattamento dei funzionari consolari) le stesse disposizioni della Convenzione di Vienna del 1963.

L'articolo 4 della Convenzione consolare riassume gli aspetti più rilevanti di tale protezione, mentre gli articoli successivi regolano specificamente le singole funzioni consolari.

Tra l'altro, viene ampliata la competenza del console in materia di cittadinanza e stato civile (articolo 6). Vengono inoltre introdotte disposizioni relative all'esercizio delle funzioni notarili (articolo 8) e alla protezione dei diritti ed interessi dei cittadini minori o incapaci (articolo 11). Ulteriori norme riguardano l'intervento consolare in caso di decessi ed in materia di successioni (articolo 12) e le competenze in materia di navigazione marittima ed aerea relativamente alle navi battenti la bandiera dello Stato d'invio

(articoli da 16 a 20). Particolarmente importanti sono l'articolo 7, che integra le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Vienna, confermando il diritto del console di comunicare con i propri concittadini, nonché l'articolo 13 relativo all'intervento consolare nel caso di arresto, fermo o detenzione di un cittadino dello Stato d'invio.

È previsto, in particolare, l'obbligo delle competenti autorità locali di informare, immediatamente, e comunque entro due giorni, il console nel caso in cui tali misure coercitive siano state adottate nei confronti di concittadini. Corrispondentemente, è riconosciuto ai funzionari consolari il diritto di visitare i connazionali che siano sottoposti a misure detentive, al fine di prestare loro la necessaria assistenza.

Infine, in base all'articolo 22 della Convenzione, la Libia riconosce alle Autorità consolari italiane la competenza ad esercitare funzioni consolari in favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici consolari *in loco*. Ciò, in conformità alle disposizioni del Trattato di Maastricht.

Il disegno di legge di ratifica, si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

15 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

22 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiriya araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



